Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 3 settembre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1323.

Trasformazione in Scuole d'ingegneria aeronautica della Facoltà d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma e della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica del Regio politecnico di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto 27 dicembre 1935-XIV, n. 2153, con il quale il Regio istituto superiore d'ingegneria di Roma fu aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo le Facoltà d'ingegneria civile e industriale e d'ingegneria mineraria e la Scuola d'ingegneria aeronautica;

Veduto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498, con il quale fu approvato lo statuto della Regia università di Roma, disponendosi che la Scuola di ingegneria aeronautica assumesse la denominazione di Facoltà;

Veduto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2456, con il quale fu approvato lo statuto del Regio politecnico di Torino;

Veduto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1450, con il quale furono attuate nei confronti del Regio politecnico anzidetto le norme del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Riconosciuta la particolare necessità di modificare l'ordinamento della Facoltà d'ingegneria aeronautica della Regia

università di Roma e della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica del Regio politecnico di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 29 ottobre 1938-XVII, la Facoltà d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma e la Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica del Regio politecnico di Torino sono trasformate in Scuole di ingegneria aeronautica, aventi il fine speciale di addestrare in questo ramo di studi coloro che siano già forniti di una laurea in ingegneria.

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 146 e 155 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore relative al l'ammissione alle Scuole d'ingegneria aeronautica degli ufficiali del Genio aeronautico e alla esenzione in loro favore dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche.

Art. 2.

Le due Scuole d'ingegneria aeronautica di cui al precedente articolo rilasciano, dopo un corso di studi della durata di un anno, la laurea in ingegneria aeronautica.

L'organizzazione di tale corso di studi viene stabilita negli statuti rispettivamente della Regia università di Roma e del Regio politecnico di Torino, con le norme di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 3.

S'intendono assegnati alle due Scuole d'ingegneria aeronautica i posti di professore di ruolo e tutti i mezzi didattici, scientifici e finanziari nonchè i locali, attualmente rispettivamente assegnati alla Facoltà di ingegneria aeronautica della Regia università di Roma e alla Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica del Regio politecnico di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del governo, registro 400, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1324.

Riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 dicembre 1899, n. 487;

Visto il R. decreto 1 luglio 1920, n. 988;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità di regolare con nuove norme le concessioni di ricompense per atti di coraggio e filantropia compiuti in mare;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti di coraggio rivolti a salvare vite umane in mare, ad impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, e quelli di filantropia e di perizia pure compiuti in mare, sono premiati con le seguenti ricompense:

A) *Atti di valore*:

1) medaglia d'oro al valor di marina;
2) medaglia di argento al valor di marina;
3) medaglia di bronzo al valor di marina;
4) encomio.

B) *Atti di filantropia e di perizia marinara*:

1) medaglia d'oro di benemerenza marinara;
2) medaglia d'argento di benemerenza marinara;
3) medaglia di bronzo di benemerenza marinara.

Art. 2.

Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo.

Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.

La medaglia di bronzo e l'encomio sono, invece, destinati a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita.

Art. 3.

La medaglia al valor di marina può essere concessa alla memoria di colui che abbia perduta la vita nel compiere un'azione generosa, nelle circostanze di cui al precedente art. 2.

L'insegna ed il brevetto della medaglia al valor di marina concessa alla memoria di persona deceduta, sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile.

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre, in mancanza dei figli e del padre alla madre, e, ove manchino tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli.

In mancanza anche di fratelli, la insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato.

Art. 4.

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle ricompense al valor di marina concesse alla memoria, di cui al precedente art. 3, è necessario essere di buona condotta morale e politica.

Non possono ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle ricompense al valor di marina concesse alla memoria coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 dell'art. 8 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 5.

La medaglia al valor di marina ha il diametro di 33 millimetri. Sopra un lato vi è effigiata la Croce di Savoia con all'interno il motto « valor di marina » e sull'altro lato, in mezzo a due rami di quercia, è inciso il nome di colui al quale è concessa, coll'indicazione del luogo e della data del fatto. Essa si porta sulla sinistra del petto, ed il nastro di colore azzurro ha due piccoli filetti in bianco ai lati, l'uno di millimetri 3 e l'altro di un millimetro.

Art. 6.

Le disposizioni regolamentari relative all'uso ed alle dimensioni dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie, si estendono anche alle medaglie al valor di marina.

Sul nastrino delle medaglie d'oro e d'argento è applicata una stella a cinque punte rispettivamente di oro e di argento.

Art. 7.

Le medaglie di benemerenza marinara sono riservate a ricompensare azioni filantropiche compiute in mare, con perizia marinaresca, sia verso persone isolate, sia verso equipaggi di bastimenti naufragati o in pericolo di perdersi; o per impedire o diminuire comunque il danno di altro grave disastro pubblico o privato in mare; oppure per ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace prestato da chiunque faccia parte dell'equipaggio di una nave, durante un'impresa marittima di segnalata importanza.

La medaglia d'argento è concessa per fatti di maggiore rilievo e quella d'oro per fatti di eccezionale importanza.

Art. 8.

La medaglia di benemerenza marinara, di un diametro maggiore di quella al valor di marina, ha da una parte l'effigie del Sovrano; nel suo rovescio sono incisi il nome del premiato e la data e località del fatto che ha dato luogo alla concessione, nonchè un breve cenno del fatto stesso.

La medaglia di benemerenza marinara non può portarsi appesa al petto.

Art. 9.

Le medaglie al valor di marina e quella d'oro di benemerenza marinara vengono conferite con R. decreto su proposta del Ministro per la marina.

L'encomio al valore di marina e le medaglie di benemerenza di argento e di bronzo sono invece concesse dal Ministro per la marina.

Art. 10.

Fa fede del conferimento delle ricompense al valor di marina e delle medaglie di benemerenza marinara il brevetto rilasciato dal Ministro per la marina indicante il premiato, il fatto, la data ed il luogo in cui questo avvenne.

Art. 11.

La medaglia al valor di marina viene consegnata al titolare o alla persona cui viene attribuita in proprietà, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, dai comandanti di dipartimento marittimo o dai comandanti militari marittimi; nelle località che non siano sedi di Comando in capo di dipartimento marittimo o di Comando militare marittimo, dai comandanti di porto.

Il Ministro per la marina, ove lo ritenga opportuno, può delegare ad altra autorità la consegna suddetta.

Art. 12.

Le proposte di concessione delle ricompense contemplate dal presente decreto sono formulate dalle autorità le quali per i loro attributi vengono a cognizione dei fatti e precisamente:

a) dai comandanti in capo di squadre navali o dai comandanti in capo di dipartimento marittimo od assimilati in caso di atti compiuti da militari della Regia marina in servizio;

b) dai comandanti di porto o dalle autorità consolari all'estero negli altri casi.

I documenti relativi devono essere trasmessi al Ministero della marina non più tardi di tre mesi a partire dalla data del fatto cui si riferiscono; trascorso questo termine non se ne terrà conto, a meno che non sia giustificato il ritardo intervenuto.

Non è prescritto termine alcuno per le azioni compiute in mari lontani ed all'estero.

Art. 13.

Il Consiglio superiore di marina esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.

Qualora non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui al precedente art. 2, semprechè si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valor civile.

Art. 14.

È ammessa l'opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense prevista dal presente decreto. Detta opposizione deve essere presentata al Ministro per la marina entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione, o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.

L'opposizione è sottoposta all'esame del Consiglio superiore di marina pel suo parere, in base al quale il Ministro decide in via definitiva.

Art. 15.

Non possono conseguire le medaglie al valor di marina e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le medaglie predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene.

Art. 16.

Il Ministero della marina partecipa di volta in volta ai Comuni di nascita dei decorati la concessione delle ricompense previste dal presente decreto, dando comunicazione integrale delle motivazioni qualora si tratti di medaglie al valor di marina.

In base a tali partecipazioni i Comuni interessati provvedono a prender nota nei registri di anagrafe delle concessioni di medaglie al valor di marina per farne poi annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'Autorità giudiziaria, e dispongono per quanto previsto dal 2° comma del successivo art. 19.

Le sentenze di condanne che comportino la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto medaglie al valor di marina, vengono dalle Cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della marina (Gabinetto) entro il termine di 30 giorni dopo che sono divenute definitive: circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

Art. 17.

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni di ricompense di cui al precedente articolo.

Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

Art. 18.

Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una medaglia per atti di valore di marina.

Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879.

Il Ministero della marina, su istanza dell'interessato, o a richiesta dell'autorità competente attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 19.

A cura del Ministero della marina, delle singole concessioni di medaglie al valor di marina e di medaglie di benemerenza marinara, viene data pubblicazione con inserzione nel proprio Foglio d'ordini e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al Comune di nascita del decorato spetta l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 20.

Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessione di ricompense per atti di coraggio e di filantropia compiuti in mare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1938-XVI, n. 1325.

Approvazione delle varianti al piano regolatore di massima della città di Trieste, e delle varianti al piano particolareggiato interessanti la zona del Teatro Romano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1934-XII, n. 989, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 613, che approva il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 454, concernente l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del comune di Trieste per l'attuazione del detto piano regolatore;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1934-XIII, reg. 15, foglio 218, che approva i tre piani particolareggiati del piano regolatore di Trieste, per le zone della Città Vecchia, della via Carducci e di via del Coroneo - Foro Ulpiano;

Vista la domanda in data 12 novembre 1936-XV con la quale il podestà di Trieste, in base alla propria deliberazione in data 15 febbraio 1936-XIV, n. 168, ha chiesto l'approvazione di alcune modificazioni al piano regolatore di massima ed ai relativi piani particolareggiati già approvati col citato R. decreto 18 ottobre 1934-XII, varianti interessanti particolarmente la zona del Teatro Romano in detta città;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni;

Considerata la opportunità di stabilire, in conformità al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che le fabbriche che racchiuderanno parte del Teatro Romano o che saranno schierate intorno al suo asse prolungato, abbiano limitata altezza (possibilmente non più di tre piani), simmetria, proporzioni e carattere architettonico semplice e severo;

Che, in particolare, il perimetro dei due isolati a monte di via Donota, anzichè in curva, sia rettilineo e parallelo a l'asse suddetto; ciò che può essere attuato allorchè si procederà ai lavori di ricostruzione;

Che appare poi opportuno mantenere, specie in considerazione del grande sviluppo assunto dal traffico dopo la effettuata nuova sistemazione della Collina S. Giusto, il

prolungamento della via Guerrazzi dandole lo sbocco su via Capitolina in corrispondenza del Piazzale della Rimembranza;

Considerata del pari l'opportunità che, in conformità del voto del Consiglio superiore di sanità, sia studiata in sede di esecuzione una variante anche nei riguardi del progetto della fognatura già approvato;

Considerato che per ogni altro riflesso le varianti appaiono ammissibili e che la necessità di attuarle è imposta dai felici risultati degli scavi archeologici nel frattempo compiuti nelle aree interessate dalle varianti, i quali rendono anche più evidente l'importanza del nuovo piano, che riunirà in un unico quadro i resti del Teatro Romano e il sacro Colle di S. Giusto, raggiungendo insieme notevoli benefici per lo sviluppo urbanistico e il progresso della viabilità e della igiene in quella plaga che può ben dirsi di determinante valore per il nuovo volto della città di Trieste;

Visti i voti del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con le osservazioni di cui alle premesse del presente decreto, sono approvate le varianti al piano regolatore di massima della città di Trieste sancito con legge 4 aprile 1935-XIII, n. 613, e successive modificazioni citate nelle premesse, nonchè le varianti al relativo piano particolareggiato approvato con R. decreto 18 ottobre 1934-XII.

Il detto piano delle varianti sarà vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria generale in iscala 1:1000, in una planimetria delle espropriazioni in iscala 1:1000, ed in un elenco aggiuntivo dei beni da espropriare.

Per l'attuazione del piano particolareggiato e per l'esecuzione delle relative espropriazioni rimangono fermi i termini stabiliti con il citato R. decreto 18 ottobre 1934-XII che ha approvato il piano particolareggiato originario.

Per l'attuazione della variante che riguarda il solo piano di massima, si applica il 1° comma dell'art. 13 della su citata legge 4 aprile 1935-XIII, n. 613.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1326.

Modificazioni allo statuto dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

N. 1326. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvata la nuova dizione di alcuni articoli dello statuto dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1938-XVI.

Modificazioni alla tariffa ferroviaria « eccezionale temporanea n. 904 P. V. ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato la tariffa eccezionale temporanea n. 904 P. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

TARIFFA ECCEZIONALE TEMPORANEA N. 904 P. V.
MARMO E ALABASTRO

(In vigore fino al 31 dicembre 1938-XVII) (1).

Serie A.

Stazioni mittenti: Carrara-Avenza, Carrara Città, Castelnuovo Garfagnana, Massa, Monzone, Pietrasanta, Seravezza-Querceta, Viareggio.

Stazioni destinatarie: Tutte le stazioni della rete dello Stato.

(1) L'Amministrazione si riserva la facoltà di abrogare o modificare la presente tariffa anche prima di tale data.

MERCI	Spedizioni percorrenti								
	fino a 80 km. (1)			km. 81 - 150			oltre km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)								
	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per chilometro comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci e le sopratasse del 1° gennaio 1936								
Marmo:									
Pezzi o massi anche squadrati di peso fino a 10 tonnellate per pezzo	0,30	0,28	0,26	0,28	0,26	0,25	0,28	0,26	0,23
Lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici	0,32	0,30	0,28	0,30	0,28	0,27	0,28	0,27	0,26
Granelli e polvere	0,26	0,25	0,25	0,24	0,22	0,22	0,24	0,22	0,22
Rottami, scaglie, frantumi	—	—	0,23 0,14 (2)	—	—	0,14	—	—	0,14

(1) La distanza minima tassabile è di km. 30.

(2) Questo prezzo è applicabile solo alle spedizioni percorrenti almeno 60 chilometri o paganti per tanti.

Serie B.

Stazioni mittenti: Acqui, Anzano del Parco, Ardenno-Masino, Aurisina, Baveno, Bergamo, Bisceglie, Bisuschio Viggiù, Borgofranco, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Brenna-Alzate, Brescia, Busalla, Busca, Carnia (per le provenienze da Tolmezzo e Villa Santina), Castellina Marittima, Chambave, Châtillon, Chiavari, Chiavenna, Colico, Como, Costigliole Saluzzo, Cuzzago, Deiva, Desenzano, Domegliara, Domodossola, Dronero, Dubino, Garessio, Genova, Giovinazzo, Gozzano, Ispra, Lasa, La Spezia, Lavagna, Laveno, Lecco, Levanto, Lierna, Merone P. N., Molfetta, Mondovì, Monrupino, Montalto Dora, Monza (per le provenienze da Trezzo), Mori, Omegna, Ora, Ormea, Ornavasso, Pallanza Fondo Toce, Paratico Sarnico, Peschiera, Pisa, Poggibonsi S. Gimignano, Porto Ceresio, Preglia, Rezzato, Rovato, Rovereto, Rubbia S. Michele, S. Dalmazzo di Tenda, S. Daniele del Carso, Samolaco, Settimo Torinese, Siena, Sondrio, Taino Angera, Ternate V. B., Torino, Trani, Trappa, Trento, Ulzio-Claviere-Sestriere, Valmadrera, Varallo Sesia, Varazze, Varenna Esino, Verona, Verrès, Vicenza, Vicoforte S. Michele, Vipiteno, Volterra.

Stazioni destinatarie: Tutte quelle della rete dello Stato.

MERCI	TRASPORTI PERCORRENTI											
	fino a km. 50 (1)			da km. 51 a 100			da km. 101 a 150			oltre km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)											
	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per chilometro comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le soprattasse del 1° gennaio 1936 - XIV											
Marmo: Lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici; pezzi o massi anche squadrati di peso non superiore a tonnellate 10 per pezzo. *Alabastro:* Greggio in pezzi; abbozzato; in lavori.	0,40	0,38	0,34	0,38	0,36	0,32	0,36	0,33	0,30	0,36	0,33	0,30
Marmo: Granelli; polvere; rottami; scaglie; frantumi. *Alabastro:* Polvere; rottami; scaglie; frantumi.	0,38	0,36	0,33	0,36	0,34	0,31	0,35	0,32	0,29	0,32	0,27	0,25

(1) La distanza minima tassabile è di km. 30.

Serie C.

Stazioni mittenti: Carrara-Avenza, Carrara Città, Castellina Marittima, Castelnuovo Garfagnana, La Spezia, Levanto, Massa, Monzone, Pietrasanta, Pisa, Poggibonsi, Seravezza Querceta, Siena, Viareggio, Volterra.

Stazioni destinatarie: Livorno Marittima, per l'imbarco tanto in destinazione dell'estero quanto di un altro porto italiano.

MERCI	PESO MINIMO PER CARRO (in tonnellate)		
	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per chilometro, comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonchè le soprattasse del 1° gennaio 1936 - XIV		
Marmo:			
Pezzi o massi anche squadrati di peso non superiore a 10 tonn. per pezzo	0,26	0,25	0,23
Lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici.	0,28	0,27	0,25
Granelli; polvere	0,23	0,22	0,22
Alabastro:			
Greggio in pezzi; abbozzato; in lavori..	0,34	0,30	0,28

CONDIZIONI SPECIALI.

1ª. La presente tariffa si applica soltanto in seguito a richiesta tassativa fatta dallo speditore nell'apposito spazio della lettera di vettura. Lo speditore deve specificare anche la serie richiesta; in mancanza di tale specificazione, i trasporti, anche se diretti a Livorno Marittima, sono tassati coi prezzi della serie *A* o con quelli della serie *B*, secondo i casi, senza che lo speditore o il destinatario possano poi accampare in alcun caso diritti a rettifiche.

2ª. La richiesta d'applicazione dei prezzi della serie *C* implica l'impiego, da parte dello speditore, che la merce sarà imbarcata nel termine di due mesi dalla data della spedizione.

Entro il detto termine pertanto deve essere fornita alla stazione di Livorno Marittima la prova dell'avvenuto imbarco dell'intera spedizione, con le modalità stabilite per le merci fruenti della tariffa ordinaria n. 35 P. V.; in mancanza di tale prova, l'Amministrazione esigerà la differenza di tassa fra i prezzi della serie *C* della presente tariffa e quelli delle serie *A* o *B*, secondo i casi, oltre alle soprattasse di cui all'art 50, 1-*B*.

L'esazione suppletiva si limiterà invece alla sola differenza fra i prezzi della serie *C* e quelli delle serie *A* o *B* se prima dello scadere dei due mesi alla stazione di Livorno Marittima sarà data comunicazione, a cura del mittente o del destinatario, del mancato imbarco nel termine prescritto.

3ª. Le condizioni di provenienza e di destinazione stabilite per fruire della presente tariffa sono inderogabili. Non è quindi consentito che un trasporto proveniente da una stazione non ammessa come mittente sia indirizzato ad una stazione ammessa per essere poi rispedito in base alla presente tariffa, nè che un trasporto effettuato in base alla presente tariffa e indirizzato a una stazione ammessa come destinataria sia poi rispedito per una stazione non ammessa.

4ª. I trasporti eseguiti in base alla presente tariffa sono esenti dall'applicazione del diritto speciale per le spedizioni in assegnato (alleg. 1, n. 8) del diritto di transito e di quello di rispedizione (art. 68 e 76 delle Tariffe).

5ª. Allo speditore che entro il semestre di validità della presente tariffa effettua trasporti, in base ad una medesima serie della tariffa stessa, per almeno 130 tonnellate è concesso, sulle tasse afferenti ai percorsi sulle linee esercitate dallo Stato, l'abbuono del 10 %. Sono esclusi da tale abbuono i trasporti di marmo in rottami, scaglie e frantumi effettuati in base ai prezzi della serie *A*.

L'abbuono è concesso in seguito a domanda che lo speditore deve presentare entro due mesi dalla scadenza del semestre corredandola con i duplicati delle lettere di vettura debitamente elencati.

L'abbuono è concesso esclusivamente allo speditore anche per i trasporti effettuati in assegnato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(3355)

DECRETO INTERMINISTERIALE 29 agosto 1938-XVI.

Norme per la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari per l'anno scolastico 1938-39.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 7 gennaio 1929-VI, n. 5;

Visto il R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;

Visti i decreti interministeriali 22 agosto 1930-VIII, 31 agosto 1934-XII, 18 settembre 1935-XIII, 26 settembre 1936-XIV e 16 settembre 1937-XV riguardanti le norme e le modalità per la stampa e la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari;

Riconosciuta la necessità di determinare le condizioni speciali di vendita dei testi unici di Stato per l'anno scolastico 1938-1939;

Su proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1938-1939 ad eccezione del testo di lettura per la classe 4ª che viene sostituito, tutti i testi per le altre classi restano immutati con le caratteristiche stabilite per l'edizione dell'anno XVI.

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1938-39 è consentito l'uso promiscuo delle edizioni degli anni XV, XVI e XVII per tutti i testi eccetto che per il libro di lettura della classe 4ª di cui è obbligatorio l'uso esclusivo dell'edizione dell'anno XVII.

Art. 3.

I prezzi dei volumi dei testi di Stato per l'edizione dell'anno XVII restano quelli stabiliti per l'edizione dell'anno XVI.

Art. 4.

Le Case editrici sono tenute a pagare all'Istituto Poligrafico dello Stato, entro il 31 dicembre 1938-XVII il prezzo dei volumi loro venduti depurato dello sconto e qualora tale pagamento non venga eseguito per contanti all'atto dell'impegno dei volumi da parte delle Case editrici medesime, queste a garanzia di tale obbligo debbono presentare apposita fideiussione bancaria, in competente bollo rilasciata da Ente di gradimento dell'Istituto medesimo e con firme autenticate da Regio notaio.

Per gli accrediti alle Case editrici accertati dall'Istituto Poligrafico prima del 31 dicembre 1938-XVII nonchè per i versamenti delle somme eventualmente pagate prima del 31 dicembre 1938-XVII è concesso un interesse del 5 % in ragione di anno.

Art. 5.

Il termine ultimo per l'impegno dei quantitativi dei volumi e cioè quello stabilito dall'art. 8 del decreto interministeriale del 22 agosto 1930-VIII, di cui alla premessa, è fissato al 15 settembre 1938-XVI.

Art. 6.

Rimangono invariate le disposizioni contenute dai decreti interministeriali citati nella premessa al presente decreto in quanto non siano espressamente modificate dal medesimo.

Roma, addì 29 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(3415)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 26 agosto 1938-XVI alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 luglio 1938-XVI, n. 1189, che contiene proroghe e modificazioni al regime fiscale degli alcoli.

(3414)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione della graduatoria del concorso a 4 posti di procuratore di 2ª classe presso l'Avvocatura dello Stato.

Decreto presidenziale in data 28 giugno 1938-XVI (registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1938-XVI, registro 10 Finanze, foglio n. 133).

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso a 4 posti di procuratore di 2ª classe presso l'Avvocatura dello Stato (gruppo *A*, grado 8°) bandito col decreto presidenziale in data 20 dicembre 1937-XVI:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	1ª prova scritta	2ª prova scritta	3ª prova scritta	Prova orale	Voto complessivo	*Osservazioni*
1	Ricco Mario	9 2/3	10	9	10	38 2/3	
2	Marra Carlo	9 1/3	9 1/3	9	10	37 2/3	
3	Rizzo Giuseppe	9	9 1/3	9	10	37 1/3	
4	Jemina Lorenzo	9	9	9	9 1/3	36 1/3	
5	Montaldo Raffaello	8 1/3	9	9	9 2/3	36	Art. 2 R. D. 17 sett. 1936-XIV, n. 1854.
6	Brancucci Alfredo	9 1/3	8 1/3	9	9 1/3	36	
7	Ena Giovanni	8 2/3	8 1/3	8 1/3	10	35 1/3	

(3383)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 4 posti di studio gratuiti in Convitti amministrati dall'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori delle scuole medie presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento di quattro posti gratuiti di studio in Convitti a vantaggio di alunni che inizino o abbiano già iniziate le scuole medie.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli orfani, agli orfani dei figli, ed agli orfani dei fratelli e delle sorelle dei soci defunti, a cui carico fosse il loro mantenimento.

Art. 3.

I posti suddetti saranno conferiti in numero di due ad orfani, ed in numero di due ad orfane, meritevoli per profitto e buona condotta, che siano cittadini italiani, o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalità, che non abbiano compiuti 12 anni di età al 30 settembre 1938-XVI e che appartengano a famiglie che non possano altrimenti provvedere al loro mantenimento ed alla loro istruzione.

Qualora, per mancanza di concorrenti idonee restasse disponibile taluno dei posti stabiliti per le orfane, i posti predetti potranno, a giudizio del Consiglio di amministrazione, essere portati in aumento del numero di posti da conferirsi agli orfani maschi.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani di soci o congiunti di soci come all'art. 2 - morti in guerra od a causa della guerra o per la causa nazionale; od orfani di mutilati di guerra o per la causa nazionale o di decorati al valore.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare; ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 5.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita commissione nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 6.

I concorrenti dovranno inviare direttamente l'istanza all'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori delle scuole medie, presso il Ministero dell'educazione nazionale, Roma, non oltre il 30 settembre 1938-XVI.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la domanda e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma dell'art. 72 del R. decreto 15 novembre 1925, n. 2508, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269):

a) certificato di nascita, legalizzato;

b) certificato di sana costituzione, legalizzato;

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti con lo specchietto dei voti riportati nell'ultimo anno scolastico.

Coloro che iniziano gli studi medi dovranno presentare un certificato coi voti riportati nell'esame di ammissione alle scuole medie;

d) dichiarazione del podestà sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del Procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia. (Quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato. Per gli italiani non regnicoli attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) certificato dal quale risulti che il candidato è orfano, oppure orfano di figlio o di fratello o sorella, di socio defunto dell'Istituto « Arnaldo Mussolini » (o del precedente Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner ») e che a carico del socio era il mantenimento del candidato stesso. Tale certificato dovrà essere rilasciato dal presidente se il socio era professore, dal Regio provveditore agli studi se il socio era preside.

L'Istituto si riserva la facoltà di eseguire indagini per l'accertamento della condizione di cui alla presente lettera;

h) certificato dal quale risulti che il candidato è iscritto alla G.I.L. ed in possesso della tessera per l'anno XVI;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse, e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 4.

Qualora taluno dei documenti sopra indicati fosse già in possesso dell'Istituto perchè pr[illegible]to in occasione della richiesta di un sussidio non sarà necessario presentarlo nuovamente.

Art. 7.

A norma dell'art. 42 del regolamento dell'Istituto, il conferimento del posto in Convitto sostituisce il sussidio che potrebbe essere assegnato alla famiglia.

Art. 8.

Il posto in Convitto assegnato agli orfani verrà loro mantenuto fino al compimento degli studi medi intrapresi, salvo che gli orfani non se ne rendano immeritevoli per condotta o per scarso profitto, e salvo il caso in cui altre circostanze, riferibili al convittore, siano, ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, cause giustificate di decadenza dal beneficio.

L'alunno a cui sia assegnato un posto gratuito decade dal beneficio se non lo accetta o non raggiunge la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 9.

Saranno a carico dell'Istituto, oltre la retta richiesta dal Convitto, le spese di corredo, uniforme e materiale scolastico. Eventuali spese minute o straordinarie, nonchè le spese per la biancheria personale dell'alunno, saranno a carico della famiglia di lui.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso l'Istituto indicherà il Convitto dove il beneficio dovrà essere goduto, in base ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, tenendo presenti, possibilmente, la residenza ed i desideri delle famiglie.

L'Istituto si riserva fin d'ora la facoltà di cambiare il Convitto durante il corso degli studi.

Roma, addì 25 agosto 1938 - Anno XVI

Il presidente: LUIGI TRIVELLI.

(3384)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Decreta:

La dichiarazione dei vincitori del concorso fatta con decreto Prefettizio n. 15582, in data 3 agosto 1938-XVI, è modificata come segue:

La condotta medica di Castronuovo S. Andrea è assegnata al dott. Cervini Vito di Giuseppe;

La condotta medica di Gallicchio è assengata al dott. Marone Nicolino di Leonardo.

Potenza, addì 17 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BALLERO.

(3345)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.